



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE **Copia** DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del Reg.

Data 22/03/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO "ARREDO E DECORO URBANO" - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 10:05 e seguenti nella solita sala delle Adunanze.

Alla prima convocazione in seduta pubblica, ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Pres.	Ass.	Consiglieri		Pres.	Ass.
Fargiorgio	Antonio	X		Saccoccio	Stefania	X	
Soscia	Paola	X		Simeone	Enza	X	
Di Mascolo	Pietro	X		Ciccone	Salvatore		X
Di Biase	Andrea	X		Iudicone	Luca		X
Ialongo	Tiziana		X	Ruggieri	Paola		X
Sinapi	Silverio	X		Palazzo	Elena	X	
Cicarelli	Anna	X		Cece	Giuseppe	X	
Punzo	Mattia	X		Agresti	Oswaldo	X	
Maggiarra	Vittoria	X					

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Presidente Di Mascolo Pietro** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole

Partecipa il **Segretario Comunale Massimina De Filippis**.

Consiglieri presenti n. 13

Assenti n. 4 (Ciccone S. - Iudicone L.- Ruggieri P. -Ialongo T.)

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione il cui contenuto integrale è riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2018 (trascrizione seduta)

Relaziona il CONSIGLIERE SACCOCCIO S.: La finalità del presente Regolamento è quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti e obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini. Esso introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano quale bene primario, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte di tutti i cittadini, ma nel contempo tutelando i beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale, architettonico. Ciascuno cittadino potrà consultare, riscontrare su una fonte certa le regole che il vivere di una comunità impone, per il rispetto dell'ambiente e della cosa comune. La difesa dell'ambiente che ci circonda è elemento fondamentale perché si possa sviluppare un senso civico necessario affinché si possa vivere in un paese a misura d'uomo, ricco di relazioni culturali e di sviluppo individuale e collettivo. Il tema della qualità urbana pone un concetto importante, che è quello del decoro urbano e della cultura dello spazio pubblico e privato e la collaborazione tra i privati cittadini e la Pubblica Amministrazione. Questo è ciò che mi auguro in un Paese che sia innanzitutto animato da una forte cultura ambientale, per garantire il rispetto del nostro Patrimonio Naturale e Culturale, essenziale al miglioramento della qualità della vita del paese. Un Patrimonio che può essere salvaguardato, difeso e potenziato se vi è un comune senso civico e un'adeguata e giusta partecipazione dei cittadini, delle scuole, delle associazioni e delle varie Istituzioni, delle attività commerciali ed imprenditoriali, verso la valorizzazione delle aree pubbliche e delle aree private che non può e non deve rappresentare solo un arredo per il paese, ma una condizione straordinaria per migliorare la nostra condizione di vita. Qui non ci sono sanzioni o delle restrizioni, solamente negli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria delle facciate etc., si chiede di adeguarsi al Regolamento, quindi non c'è una cosa straordinaria se non per la possibilità su strada, che qui a Itri è senza alcuna regola.

CONSIGLIERE CECE: Apprezzo che non ci sono nuovi balzelli per i cittadini , quindi per tutti coloro che si mettessero adesso in ascolto su queste frequenze devono sapere che prima di questo abbiamo approvato altri provvedimenti che invece, purtroppo, di sanzioni e di limitazioni ne prevedono. Beh, questo è l'ennesimo provvedimento che si inserisce in un'attività impositiva da parte di questo Comune, è la stessa sequenza, è la stessa serie di atti, la stessa serie di

provvedimenti normativi che porta i cittadini ad avere un fardello in più da dover trasportare, vale a dire che alla base di questi atti c'è l'idea, sempre e comunque, che il mondo debba essere tutto uguale per tutti, che ci debbano essere dei criteri, degli schemi, che ci debbano essere delle regole che indipendentemente dal concetto stesso di regola si ispiri ad un criterio di uniformità. Andava capito chi è che svolge il 90% degli interventi sul territorio comunale. Forse questa analisi si poteva svolgere all'interno dell'ufficio tecnico, avremmo probabilmente constatato che la maggior parte dei tecnici che svolgono interventi di ristrutturazione, di sistemazione etc. sono tecnici del nostro Comune che lo fanno per persone che sono o residenti in questo Comune o che gradiscono stare in questo Comune, per cui si sarebbe potuto, anche nei confronti di geometri, ingegneri o architetti, avviare un percorso formativo, promosso dall'Ente Comunale, per spiegare loro che nell'ambito di una visione politica, avrebbero potuto indirizzare queste persone verso una maggiore consapevolezza, senza dover arrivare a trovare del norme che creeranno dei problemi. Voglio dire, se proprio abbiamo una possibilità e una speranza di dire qualcosa alle persone diamo un segnale, siamo riuniti nel Consiglio Comunale, abbiamo la potestà decisionale per poterlo fare, il Presidente non ce ne voglia in termini di autorizzazioni, di pareri, di Organi esterni, diamo un indirizzo in questo ambito, se proprio dobbiamo varare questo tipo di misure che vanno a ridurre lo spazio. Tra l'altro non capisco la differenza che si è adottata tra la procedura per l'approvazione del Regolamento sul Dehors e questo per l'arredo del Decoro Urbano, dove per il Dehors abbiamo svolto l'Assemblea Pubblica con le attività interessate da questa cosa, per quanto riguarda l'arredo e il decoro urbano sarebbe stata, probabilmente, anche lì un'occasione importante e utile per raccogliere dei pareri, dei consigli da parte dei tecnici. Il mio non è un intervento a favore del disordine e fine a sé stesso, è un intervento che porto avanti, ho portato avanti su tanti punti di questo Consiglio Comunale, teso a far comprendere come alla base di ogni cosa che facciamo c'è probabilmente proprio una diversa visione del mondo.

CONSIGLIERE AGRESTI: Per quanto riguarda l'arredo e il decoro urbano io rimango in linea con la questione dei dehors, anche se sono due cose completamente diverse. Continuo a pensare che può essere un punto di inizio ma deve andare parallelamente ad altro. Un Regolamento è sempre un'imposizione. La civiltà si promuove con la cultura, non si promuove con i Regolamenti, ma questo è un mio modo di vedere le cose. Probabilmente anche in queste cose si fa molto di più con una concertazione che con un Regolamento.

CONSIGLIERE PALAZZO: Per piccoli interventi devono essere previsti dalle norme. Apprezzo da un lato lo sforzo di chi cerca di scrivere di spingere la cittadinanza ad avere un po' più di rispetto

per quello che può essere semplicemente il principio della bellezza, perché anche da lì parte l'estetica, quindi su questo non ho nulla da dire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che questa Amministrazione intende munirsi di un regolamento per il decoro e arredo urbano con la finalità di introdurre principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscono la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale; l'obiettivo finale sarà quello di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile dei cittadini;

Preso atto, altresì, che il regolamento intende raccogliere e disciplinare le tipologie e gli elementi genericamente definiti di arredo urbano, rappresentando più delle volte l'espressione più immediata ed appariscente dell'immagine di una città, per questo l'esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l'ambiente urbano, cercando di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali;

Ritenuto, quindi, opportuno procedere all'approvazione di un regolamento da applicare sul territorio del comune di Itri finalizzato alla valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale, riferiti sia al patrimonio pubblico che privato;

Visto l'allegato regolamento (all.A) che stabilisce le disposizioni per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità riferiti al patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo all'interno delle aree verdi, nonché patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti e aree private;

Esaminato, l'allegato Regolamento Comunale “ **ARREDO E DECORO URBANO**” (alleg.A), che unito alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici in data 15/01/2018;

Ritenuto di dover approvare suddetto Regolamento;

Richiamato l'art. 42, comma 2 lett.a) del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione in entrata;

Il Presidente pone a votazione il presente punto all'o.d.g. che ottiene il seguente risultato.

Consiglieri presenti e votanti e votanti n°13

Favorevoli: 9 -

Contrari: 1 (Cece)

Astenuti: 3 (Palazzo, Agresti, Soscia)

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento Comunale (all. A) “ **ARREDO E DECORO URBANO** ” che stabilisce le disposizioni per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, introducendo principi e criteri volti alla conservazione ed al miglioramento dello stesso quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscono la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con la finalità di adottare misure e prescrizioni volte alla salvaguardia della sicurezza e conservazione del bene pubblico, incentivando una partecipazione responsabile della collettività composto da n. 33 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il Regolamento Comunale in oggetto dovrà essere pubblicato all'Albo on-line Comunale e diventerà esecutivo il 15° giorno dalla sua pubblicazione;



COMUNE DI ITRI

REGOLAMENTO ARREDO E DECORO URBANO

INDICE

- **TITOLO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 – Oggetto della normativa

Art.2 – Ambito di applicazione

Art.3 – Decoro e sicurezza degli spazi, depositi all’aperto

- **TITOLO II – PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE**

Art.4 – Rilascio

Art.5 – Documentazione

- **TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL DECORO E L’ARREDO URBANO**

Art.6 – Contenitori espositivi

Art.7 – Bacheche

Art.8 – Totem pubblicitari e pannelli

Art.9 – Insegne

Art.10 – Pubblicità su strada

Art. 11 – Targhe professionali e uffici

Art.12 – Apparecchi illuminanti

Art.13 – Apparecchi di climatizzazione caldaie murali ed altri impianti

Art.14 – Vani contatore

Art.15 – Citofoni e campanelli

Art.16 – Cassette postali

Art.17 – Antenne cavi televisivi e parabole

Art.18 – Vetrine

Art.19 – Esposizione e vendita

Art.20- Indumenti stesi all’aperto

Art.21 – Porte e portoni

Art.22 – Cantieri

Art.23 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Art.24 – Attività di carico e scarico di merci e materiali

*Art.25 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti posti sul suolo pubblico a scopo
ornamentale e per altre finalità*

Art.26 – Contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti

Art.27 – Cestini portarifiuti

Art.28 – Conduzioni di animali

• **TITOLO IV – COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO PER LA SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE**

Art.29 – Rispetto per l'ambiente che ci circonda

Art.30 – Collaborazione dei cittadini

Art.31 – Norme transitorie

Art.32 – Abrogazioni e disposizioni

Art.33 – Entrata in vigore

TITOLO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Con la stesura del “Regolamento per l’arredo e decoro urbano” l’amministrazione comunale intende raccogliere e disciplinare in un unico testo normativo le tipologie e gli elementi genericamente definiti di “arredo urbano”. Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio urbano, e spesso si connotano come l’espressione più immediata ed appariscente dell’immagine di una città. Per questo l’esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l’ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:

- a) patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all’interno di aree verdi;
- b) patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

Art. 3 – Decoro e sicurezza degli spazi e depositi all’aperto

Gli edifici o manufatti ed ogni altra opera fissa o mobile, devono essere conservati in modo tale da rispettare il decoro pubblico, secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e da ogni altra prescrizione di ordine generale approvata dall’amministrazione comunale. Gli spazi esistenti all’interno del centro abitato devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano e quindi devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati. Per quanto riguarda specificamente, la tutela dell’ambiente urbano, gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà, inoltre siepi, cespugli e alberi non devono sporgere dalla proprietà su altrui proprietà e/o piazza o pubblica via.

Anche gli edifici e le aree libere extraurbane devono essere mantenuti in ogni loro parte in conformità a disposizioni di decoro. Laddove si accerti un pericolo per l’incolumità pubblica, il Sindaco emetterà apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 – 54 d.lgs 267/2000. In caso di inadempienza, l’ordinanza sarà eseguita d’ufficio a spese del proprietario. Il Responsabile dell’area tecnica può far eseguire in ogni momento dal personale tecnico e/o sanitario e/o dalla Polizia Locale,

ispezioni per accertare le condizioni degli edifici e delle aree, fermo restando le prerogative del Sindaco, quale autorità sanitaria locale.

TITOLO II – PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE

Art. 4 – Rilascio

Tutte le installazioni ed arredi oggetto del presente Regolamento sono soggette ad autorizzazione amministrativa, come da Regolamento Edilizio Comunale.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal comune (scaricabile anche dal sito). L’ufficio responsabile del procedimento è l’ufficio Edilizia-Urbanistica. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione, fatti salvi i casi in cui sia necessaria l’acquisizione del parere della Commissione Edilizia integrata e/o l’acquisizione di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n.42/2004. Il responsabile del procedimento può richiedere documentazione integrativa, qualora la documentazione presentata sia incompleta o insufficiente. In caso di richiesta di documentazione integrativa, i termini di cui sopra sono sospesi e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione della medesima. Il responsabile del procedimento provvede ad acquisire il parere eventualmente dovuto da altri uffici (Ufficio Commercio, Ufficio Polizia Locale ecc.), anche convocando apposita conferenza dei servizi interna, nei casi in cui gli uffici medesimi siano interessati alla richiesta ai sensi della vigente legislazione e/o regolamentazione, fatta salva l’acquisizione dell’eventuale autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, qualora necessaria.

Per le richieste di cui al presente Regolamento, decorsi i 30 giorni dalla protocollazione dell’istanza, in caso di mancata risposta, salvo le sospensioni previste dal presente articolo, si configura il *silenzio assenso*, come previsto dalla L. n. 241/1990.

Art. 5 – Documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione

A corredo della richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato il progetto di allestimento, comprendente i seguenti elaborati:

- ✓ n. 3 copie della domanda come da schema allegato;
- ✓ n. 3 copie della planimetria in scala 1:2000 con l’indicazione della zona in cui si inserisce l’oggetto della richiesta;
- ✓ n. 3 copie del progetto della struttura con indicazione di occupazione del suolo pubblico in scala 1:100 - 1:50 - 1:20 opportunamente quotato con indicazione dei limiti di occupazione, della

collocazione dell'intervento nel contesto urbano, della tipologia, dimensione e disposizione degli arredi (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi);

- ✓ n. 3 copie della relazione descrittiva, corredata di eventuali dettagli grafici e/o fotografici, fotomontaggi ecc., con indicazione completa delle tipologie di arredo utilizzate, materiali e colori;
- ✓ n. 1 copia della documentazione fotografica dell'area interessata e dei prospetti dell'edificio;
- ✓ il dettaglio e l'ampiezza della documentazione devono essere rapportati alla complessità e all'impatto dell'intervento, in modo da consentire una completa valutazione da parte dell'Ufficio;
- ✓ In caso di vincolo paesaggistico presentare la documentazione necessaria per la relativa documentazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL DECORO E L'ARREDO URBANO

Art. 6 – Contenitori espositivi

Gli espositori esterni dovranno essere realizzati in maniera da eliminare esposizioni caotiche e non ordinate. Gli espositori di giornali, guide, cartoline, souvenir e simili devono essere collocati preferibilmente all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali in pietra e di elementi architettonici e di decoro della facciata. Qualora non risulti possibile collocare tali elementi all'interno di vetrine o ingressi, può essere consentita l'apposizione su suolo pubblico (compreso pareti) di elementi mobili tipo vetrinette o espositori per un massimo di tre elementi ad attività commerciale, solo previa autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.

Gli espositori di locandine da posizionare su suolo pubblico devono avere forma semplice, realizzati in ferro grigio piombaggine, con una misura massima di cm 130 x 70.

Nel centro storico, è consentita l'esposizione al pubblico di menù su apposito cavalletto o struttura idonea sempre nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, oppure apposita bacheca in ferro o legno apposta a lato dell'ingresso con dimensione massima di cm 60 x 40.

Non è ammessa l'apposizione dei suddetti elementi su edifici oggetto di vincolo storico – artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 parte seconda.

Art. 7 – Bacheche

Nel centro storico non è consentita l'installazione a parete di bacheche ad uso commerciale. L'affissione di avvisi o comunicati ad uso di associazioni, partiti politici è consentita esclusivamente nel sito appositamente individuato e messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Totem pubblicitari e pannelli

E' vietata la posa di totem pubblicitari, fatta salva la comunicazione istituzionale o patrocinata dall'amministrazione Comunale, previa autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 9 – Insegne

È da considerare insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Le insegne devono avere sagoma regolare, ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente, né creare pericolo per la circolazione. Le insegne non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici; non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità con la normativa vigente (L.R. n. 23/2000 e Regolamento Regionale attuativo n. 8 del 18/04/2005).

Sono ammesse insegne con illuminazione indiretta mediante faretti e insegne con caratteri retroilluminati.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Si privilegia di fatto, come unico colore possibile la luce bianca con tonalità calde.

Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o delle pertinenze accessorie della stessa. L'installazione di insegne è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del piano terreno; le attività svolte ai piani superiori non possono utilizzare insegne sulla facciata, ma potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.

Tutti gli elementi che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici; eventuali strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. E' consentita l'applicazione di vetrofanie sulla superficie trasparente delle vetrine e di eventuali sopra luce, esclusivamente per logo del negozio, orari di apertura e metodi di pagamento.

E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti.

E' vietata l'installazione di insegne realizzate con pannelli trasparenti o traslucidi retroilluminati di plastica o materiale simile, nel centro storico, nelle piazze principali, via C. Farnese e via Appia.

Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro e l'apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, anche se esenti da imposta, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico del centro storico.

Al fine di garantire una corretta attuazione delle norme vigenti, si fa richiesta di un progetto da allegare alla domanda presso l'Ufficio competente. Il progetto deve essere valutato dall'Ufficio Tecnico.

Art. 10 – Pubblicità su strada

Definizione Cartello pubblicitario

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc...; è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

✓ Caratteristiche Cartelli pubblicitari

I cartelli installati nel Centro Urbano devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

I cartelli devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. La luce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie e le sedi delle associazioni Croce Verde.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,60 m. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

La struttura su cui sono montati i cartelli dovrà essere a doppio palo in ferro zincato a caldo, color grigio antracite.

Il loro posizionamento è consentito nei luoghi di sosta carrabile o aree pedonali e lungo le strade carrabili, affinché non ostruiscano la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

La distanza minima tra un cartello pubblicitario e l'altro è di 150 m.

Qualora è richiesta l'installazione di un cartello pubblicitario nei pressi di un edificio, questo è consentito solo quando la distanza minima che intercorre tra l'edificio e il cartello non sia inferiore ai 3 m.

Definizione Impianto di pubblicità o propaganda

È da qualificarsi impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio può essere luminoso sia per luce propria sia per luce diretta (es. rotor, display, ect.).

Qualora è richiesta l'installazione per un impianto di pubblicità o propaganda in aderenza di un edificio e la facciata dell'edificio è superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 30 mq.

I cartelli pubblicitari, così come gli altri mezzi pubblicitari (escluso le preinsegne) installati entro i centri abitati saranno soggetti alle limitazioni dimensionali previste dal vigente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.

Definizione Preinsegna

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta (comma 2 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.).


✓ *Caratteristiche preinsegne*

Le preinsegne devono essere di colore di fondo bianco, con scritte di colore nero e possono contenere solo simboli, iscrizioni e composizioni grafiche differenti da quanto disposto per la segnaletica stradale.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 lunghezza x 0,20 altezza (formato piccolo), sulla base di quanto prescritto dalle Tabelle II 13 A e 13 B del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.

Per l'ubicazione, devono essere conformi a quanto prescritto dagli artt. 49, 78 e 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.

Per le preinsegne di indicazione commerciale si utilizzerà la seguente segnaletica



(Figura II 300 art.134 Codice della strada)

✓ *Struttura di sostegno preinsegne*

Sul territorio comunale saranno disposte strutture di sostegno che contengono un numero massimo di sei preinsegne, le quali dovranno avere le stesse caratteristiche dimensionali e medesimi colori. Inoltre per attività commerciali, che si trovano all'interno di strade strette e quindi poco visibili, è consentita l'installazione di massimo 3 preinsegne su un supporto metallico tubolare color piombaggine.

✓ *Caratteristiche della struttura di sostegno contenente massimo 6 preinsegne:*

Gli impianti delle preinsegne pubblicitarie devono avere la seguente dimensione 3.50 m altezza x 1.25 m lunghezza, dovrà essere a doppio palo in ferro zincato a caldo, forma ad "U rovesciato" color grigio antracite.

Le strutture di sostegno che contengono un numero massimo di 6 preinsegne, devono essere vincolate al suolo e devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento.

Devono essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Il loro posizionamento rispetto alla carreggiata sarà adeguato alla particolarità del caso, nella salvaguardia della sicurezza stradale e pedonale, ma comunque la distanza dal filo della carreggiata della proiezione a terra dell'elemento non dovrà essere inferiore a m 0,50.

L'installazione sui marciapiedi è ammessa purché rimanga libero uno spazio minimo di 1,50 m dalla carreggiata, per il passaggio pedonale.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui avviene il posizionamento della struttura già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. Queste strutture non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Inoltre, possono essere installate nelle intersezioni principali, rispettando i parametri di passaggio del pedone e rispettando i requisiti per la sicurezza stradale e comunque non devono contrastare con quanto prescritto dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.

Le strutture contenenti preinsegne installate all'interno del Centro Urbano devono avere tra di loro una distanza minima di 25 m.

✓ *Caratteristiche della struttura di sostegno "monopalo"*

Le strutture di sostegno che contengono un numero massimo di 3 preinsegne devono essere a monopalo, sezione circolare di mm 60 di diametro, spessore di 4 mm e di altezza circa 3.50 m.

Il palo in metallo dovrà essere color grigio antracite, devono essere vincolate al suolo e devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento.

Devono essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Se impiegate, devono essere installate unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non oltre 1 km di distanza dal luogo (art. 134, comma 2 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.).

Nel centro storico è consentita solo l'installazione del monopalo.

Nel centro storico è consentita l'installazione di massimo 3 preinsegne su palo color grigio antracite, di altezza non superiore a 3.50 m.

Le dimensioni delle preinsegne devono essere lunghe m 0.80 e alte m 0.15, fondo color bianco, scritta nera e rispettare la stessa tipologia.

E' assolutamente vietata l'installazione di cartelli pubblicitari luminosi e non.

L'installazione degli impianti su edifici e loro pertinenze che sono soggetti a vincoli architettonici, ambientali, paesaggistici o comunque pregevoli per arte e storia, è subordinata al preventivo parere favorevole degli enti degli organi preposti alla loro tutela.

Si osserva comunque, il divieto di installazione nelle zone soggette a tutela paesaggistica, come disposto dall'art.23, comma 13 ter, c.d.s.

Su ogni preinsegna su sostegno, autorizzata ai sensi della normativa vigente, deve essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta identificativa ai sensi di quanto previsto dall'art.55 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

L'individuazione dei siti, per ogni tipo di impianto, è individuata dagli uffici tecnici del Comune.

Eventuali nuove richieste di installazione di preinsegne saranno valutate dall'ufficio Tecnico.

Competenza comunale

L'installazione di sostegni per preinsegne, per cartelli pubblicitari e per altri mezzi pubblicitari è consentita nel rispetto delle norme del C.d.S. e del presente Regolamento.

Il Comune è competente a :

- a) rilasciare l'autorizzazione ;
- b) tenere rapporti con i soggetti autorizzati per l'installazione, il mantenimento e la rimozione dei sostegni e dei mezzi pubblicitari;
- c) vigilare sul mantenimento in condizioni di decoro e di sicurezza dei manufatti.

Divieto di applicazione su supporti diversi:

- non è mai consentita l'applicazione di preinsegne su supporti di segnali stradali, comprese le indicazioni di centro abitato, di targhe toponomastiche ovvero di qualunque altra targa, scritta o cartello di interesse pubblico;
- non è consentita l'applicazione di preinsegne su supporti preesistenti, diversi da quelli indicati al comma 1, non espressamente autorizzati per tale scopo, se il soggetto interessato non è in grado di assumere la responsabilità circa le condizioni di solidità e resistenza dei sostegni medesimi.

Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione (Art. 23 D.Lgs. 285/92)

Chiunque intenda installare o modificare cartelli, preinsegne e altri mezzi pubblicitari su tutto il territorio comunale, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa, ai sensi del presente regolamento.

Nel centro abitato la competenza a ricevere la domanda e a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale

Autorizzazione comunale - Validità e rinnovo. (Art. 53 D.P.R. 495/92)

1. L'autorizzazione è valida ed efficace dal giorno del rilascio ed ha validità di anni tre. Può avere durata inferiore a tre anni e comunque non inferiore a tre mesi; in tal caso scade il giorno in essa indicato. E' rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca in qualsiasi momento per sopravvenuti

motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 27 del C.d.S. Per il rinnovo è sufficiente una comunicazione al Comune di conferma della documentazione e delle dichiarazioni prodotte per il primo rilascio; nel caso di modifiche dovrà essere presentata nuova istanza in bollo.

L'autorizzazione contiene tutte le indicazioni necessarie per individuare chiaramente:

- a) la data del rilascio e quella di scadenza;
- b) il numero che la distingue nel registro di cui al successivo comma 4;
- c) il titolare, individuato con le complete generalità e il codice fiscale;
- d) i cartelli, le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati e il periodo di esposizione di ciascuna di esse;
- e) gli impianti su cui verranno installati mezzi pubblicitari;
- f) la tariffa annuale a carico dell'utente e le scadenze per il pagamento.

3. L'autorizzazione originale, resa in bollo, è rilasciata al titolare completa degli allegati.

4. L'autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, che contiene in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione e una sommaria descrizione di cartelli, preinsegne e altri mezzi pubblicitari autorizzati.

5. Nel caso di preinsegne su sostegno o di cartelli pubblicitari, quando il sostegno è installato su proprietà privata, il proprietario o il titolare di altro diritto reale su quel terreno è responsabile in solido col titolare dell'autorizzazione per tutti gli obblighi a questi imposti in forza del titolo.

6. L'autorizzazione può contenere specifiche prescrizioni nell'ambito dei principi di cui all'art. 1 comma 2, volte a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, ovvero a dettare specifici obblighi a cui deve attenersi il titolare.

7. L'autorizzazione è sempre rilasciata facendo salvi i diritti di terzi.

8. Per ogni richiedente non possono essere autorizzate più di 5 (cinque) preinsegne sul territorio comunale.

Mezzi pubblicitari vietati

1. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.
2. Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistici ed in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi del Decreto Legislativo del 22/01/2004, n. 42 intitolato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora per i cartelli e per i mezzi pubblicitari venga richiesta la collocazione entro un raggio di mt. 100 dalle suddette zone di vincolo, la stessa sarà valutata caso per caso, con eventuale richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
3. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il collocamento della pubblicità esistano, ad una distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, ostacoli naturali, ovvero muri, alberature o siepi di recinzioni, il collocamento della stessa potrà essere consentito in allineamento con l'ostacolo di cui trattasi.
4. Nel determinare le distanze tra cartello e cartello pubblicitario e per evitare fenomeni di assieppamento o di occlusione, sarà osservata all'interno dei centri abitati una distanza non inferiore a mt. 25 tra cartello o mezzo pubblicitario ed altro cartello. Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e da cartello a cartello, nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità sia infissa contro edifici o muri preesistenti.
5. E' vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, gli alberi, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.
6. Fuori dai centri abitati è vietata ogni tipo di pubblicità sui ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe.
7. Le insegne informative o pubblicitarie possono essere installate di norma solo in corrispondenza dell'attività che si intende reclamizzare; potranno essere prese in considerazione iniziative collettive e di associazioni di categoria o enti pubblici, da valutare caso per caso.
8. Eccezionalmente e per periodi limitati, possono essere autorizzate forme di informazione e pubblicità riferite a specifiche strutture insediate, collocabili sulle stesse o nelle immediate vicinanze della stessa

su supporti in tela o materiale simile e di dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto.

Disposizioni

Tutti gli elementi pubblicitari su strada, abusivamente installati o non conformi alle prescrizioni dettate dal presente articolo, dovranno essere rimossi, o eventualmente adeguati alle suddette disposizioni, a cura del proprietario, entro mesi 6 dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.

Il mancato adeguamento nei termini di cui al punto precedente, comporterà la rimozione coatta da parte dell'Amministrazione Comunale, addebitando le spese relative, al proprietario dell'elemento pubblicitario, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 11 – Targhe professionali e uffici

L'applicazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni, associazioni, attività commerciali non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se conforme ai seguenti criteri prescrittivi:

- ✓ le targhe devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata, senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in presenza di rivestimento a conci di marmo o in intonaco con finitura a "bugnato", la targa dovrà essere posizionata in genere negli sguanci a lato del portone d'ingresso;
- ✓ i locali in cui si svolge l'attività dovranno avere destinazione d'uso conforme;
- ✓ le dimensioni delle targhe devono rispettare i seguenti formati unificati:
 - A3 = 29,7x42 cm (consentita solo per associazioni e attività commerciali);
 - A4 = 21x29,7 cm o A5 = 14,8x21 cm;

d) i materiali ammessi sono ottone, rame, vetro o plexiglass trasparente, pietra.

In caso di pluralità di targhe, vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali.

L'aggetto della targa dalla parete non deve superare i 2,5 cm.

Art. 12 – Apparecchi illuminanti

Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri di antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.

La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo da parte del competente Ufficio. I progetti di illuminazione esterna, facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo. E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventuno nel periodo di ora legale, ed anche per quelle temporanee installate nel periodo natalizio.

Al fine di garantire una corretta attuazione delle norme vigenti si fa richiesta di un progetto da allegare alla domanda presso l'ufficio competente.

Art. 13 – Apparecchi di climatizzazione, caldaie murali ed altri impianti

L'installazione di apparecchi di climatizzazione, caldaie murali per il riscaldamento autonomo e qualunque altro impianto tecnologico sulle facciate prospicienti e non spazi o vie pubbliche, è consentita qualora vengano sfruttati elementi strutturali o architettonici della facciata o vengano inseriti in nicchie che ne riducano l'impatto visivo e vengano mascherati con pannelli o griglie del colore della facciata, previa valutazione e successiva autorizzazione dell'Ufficio di competenza.

È vietata, invece, la loro installazione sulle falde delle coperture, all'interno dei portoni, delle finestre e/o delle vetrine.

In caso di presenza di balconi e di dimostrata impossibilità ad allocare i predetti apparecchi in una più idonea posizione, gli stessi potranno essere collocati sulla pavimentazione dei balconi, previa adeguata schermatura da sottoporre alla valutazione ed autorizzazione dell'Ufficio competente.

Sulla facciata principale sono vietati impianti per l'essalazione dei fumi e dei vapori.

Art.14 – Vani contatore

I contatori devono essere collocati esternamente all'edificio, protetto dagli agenti atmosferici e, comunque, in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via. In casi eccezionali, previa autorizzazione dell'Ufficio competente, le stesse dovranno trovare collocazione all'interno del locale e dovranno essere opportunamente mascherate.

La collocazione del contatore in apposita nicchia, ricavata nella parete esterna, possibile solo in caso di comprovata difficoltà ad installare il contatore all'esterno, deve avere dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultate da uno sportello a filo della facciata. È buona regola posizionarlo immediatamente a ridosso del muro perimetrale.

Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportandone la minor alterazione possibile; inoltre, la verniciatura e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata durabilità nel tempo.

In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.

Art. 15 – Citofoni e campanelli

L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, negli sguanci a lato del portone d'ingresso. Ove ci siano delle comprovate difficoltà, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi, oppure direttamente sullo stesso portone, purché la valenza storico – artistica del serramento lo consenta, previa autorizzazione dell'Ufficio competente.

Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.

La pulsantiera deve essere unica, quindi, in essa devono essere riuniti ed ordinati tutti i campanelli delle varie unità che hanno accesso dal portone interessato. Pulsantiere, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo e, per quanto compatibile con le loro funzioni, dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati.

Sono consentite coperture lievemente aggettanti, per un massimo di cm 5, a protezione degli apparecchi installati in facciata e non altrimenti protetti.

Nel centro storico, le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica quali l'ottone, il bronzo, il ferro verniciato piombaggine, la pietra locale. Pertanto, sono in ogni caso esclusi apparecchi con finitura superficiale in alluminio od in materiale plastico.

Art. 16 – Cassette postali

Fermo quanto disposto dal Decreto del 9 aprile del 2001 del Ministero delle Comunicazioni, ed in particolare gli artt. 45-46-47-48, che dettano precise norme per forma, dimensioni e ubicazione delle cassette postali, come di seguito riportate:

Art.45) Cassette. Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurre gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.

Art.46) Ubicazione. Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in un luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.

Art.47) Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso di impresa. Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto d'accesso.

Art.48) Adeguamento delle cassette non conformi. I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste di Poste Italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente.

Art. 17 – Antenne, cavi televisivi e parabole

Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria, di edifici con più unità immobiliari o nei quali, comunque, possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria l'installazione di un'unica antenna centralizzata da posizionarsi sulle coperture dell'edificio.

Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi esterni: tali cavi devono essere disposti all'interno dell'edificio e, ove non sia possibile, con le modalità già individuate per i cavi elettrici e telefonici.

Sono altresì vietate installazioni di antenne di qualsiasi tipo su balconi o terrazze di singole unità immobiliari.

Art. 18 – Vetrine

Le vetrine devono essere studiate in funzione dei prospetti degli edifici in cui si inseriscono.

L'installazione è preceduta dal rilascio di apposito atto autorizzativo edilizio. Per la realizzazione di nuove vetrine devono essere preferite soluzioni a disegno semplice e lineare. Le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando suolo pubblico.

Per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi su vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni dovranno tendere alla conservazione o, in subordine, alla sostituzione con materiali (legno o ferro) e colori (legno colorato pastello o trattato a vernice, metallo color canna di fucile/antracite /grigio chiaro), escludendo l'uso di infissi in plastica; tutti gli infissi dovranno risultare in allineamento con la facciata. Nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati all'aspetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma e colori.

L'installazione di chiusure esterne e di sicurezza tipo serrande metalliche avvolgibili sono consentite solo nell'*Ambito 3 – Nuova Espansione* (vedi Tav.8). Nell'*Ambito 1 – Centro Urbano* e nell'*Ambito 2 – Centro Storico* (vedi Tav 8) devono essere realizzate vetrine con solo cristallo di sicurezza, o cancelletti estensibili in ferro battuto; la presenza di serrande metalliche verniciate per la chiusura di negozi e/o laboratori artigiani è ammessa solo se gli elementi stessi sono regolarmente autorizzati e mantenuti con decoro.

Rimane non consentita l'installazione ex – novo; nel caso di completo rifacimento della vetrina o del negozio questi elementi dovranno essere eliminati.

Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

L'esecuzione di tali opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere siano eseguite in difformità ai seguenti criteri.

È vietata la collocazione di faretti per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale. Gli interventi e l'eventuale collocazione di detti faretti, a corredo della vetrina devono essere attuati nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata.

I materiali ammessi per la realizzazione delle vetrine sono: acciaio ossidato, invecchiato o patinato, ferro, legno tinteggiato, vetro. Nella realizzazione di infissi per vetrine è vietato l'uso dei profilati di alluminio anodizzato ed elettrocolorato, semplice o di colore grigio argento, oro e di plastica.

Art. 19 – Esposizione e vendita

E' vietato esporre fuori dalle attività commerciali oggetti e merce di qualsiasi genere poiché deturpano il pubblico decoro, ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale.

Al fine di garantire un certo decoro urbano è vietato affiggere sulle vetrine, di tutte le attività commerciale, situate nel centro storico, nelle piazze principali, in via C. Farnese e via Appia, fogli di qualsiasi dimensione che riportano offerte o quant'altro.

Art. 20 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

E' fatto divieto sciorinare, distendere e appendere per qualsiasi motivo biancheria, panni o tappeti fuori dalle finestre, dai terrazzi, dai balconi prospicienti direttamente su vie o spazi pubblici o comunque luoghi aperti al pubblico.

È consentito, solo se non diversamente possibile, l'utilizzo per scopi di cui sopra, degli spazi rientranti dei balconi e delle terrazze, comunque per un'altezza non superiore al parapetto o ringhiera del terrazzo o balcone.

Art. 21 – Porte e portoni

Obbiettivo principale rimane la massima salvaguardia di porte e portoni in legno di fattura tradizionale. Essi costituiscono elementi essenziali per l'immagine degli edifici e complessivamente del Centro Storico e pertanto ne è vietata la rimozione. Gli interventi su porte, portoni devono attentamente e cautamente essere valutati. Nel caso che essi siano ben conservati è consentita la sola manutenzione.

La colorazione di porte e portoni, sempre restando immutato il concetto del recupero e mantenimento del colore originale, può essere diverso da quello degli altri infissi esterni di finestre e porte finestre ai piani superiori.

Nel Centro Storico, per quanto riguarda palazzi ed edifici aventi peculiari caratteristiche legate alla tradizione, ecc., non potranno essere sostituiti o eliminati i portoni di chiusura degli ingressi (abitazioni o fondi) con altri aventi diverso materiale. Per il Centro Storico e le zone di valore ambientale è vietata l'asportazione di stemmi, roste, grate, mostre, stipiti in pietra o marmo, scalini in pietra, marmo e decorazioni esterne, porte, portoni, vetrine di fattura tradizionale.

E' vietato:

- ✓ realizzare soglie dei portoni con i seguenti materiali: acciaio, plastica, graniti e marmi colorati;

- ✓ prolungare il pavimento interno all'esterno dell'esercizio, qualora sia realizzato con materiali non tradizionali;
- ✓ esporre fuori dalla vetrina merce o materiale pubblicitario anche se posizionato in area di proprietà privata, salvo particolari situazioni in cui si espongono i prodotti tipici, su cui l'Ufficio competente dovrà esprimere il proprio parere.

Art. 22 – Cantieri

Chiunque occupa, con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc).

Art. 23 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree date in concessione rispondono delle mancanze di natura igienico sanitaria, eventualmente accertate dal personale accreditato per verifiche di pulizia.

Art. 24 – Attività di carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza, la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario, oltre all'applicazione della sanzione prevista.

Art. 25 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

Chiunque ponga sul suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi ecc.) e per altre finalità che non necessitano di specifica autorizzazione, dovrà provvedere alla loro corretta manutenzione e pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.

Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili dovranno essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia, il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Art. 26 – Contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti

Non è consentita l'esposizione dei contenitori in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore per la raccolta, ogni utente è tenuto a ritirare i propri contenitori e ricollocarli all'interno dell'area privata.

È vietato inoltre, l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La disposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati, è sanzionabile.

I contenitori nei giorni e nelle ore consentite devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo diversi accordi con i condomini o casi specifici, in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore, in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.

L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.

I contenitori esposti su area pubblica, devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia. In tutti i casi di nuove costruzioni o demolizione e ricostruzione di edifici con qualunque destinazione dovrà essere previsto uno spazio (vano, nicchia, spazio, ecc...), ove possano essere collocati i contenitori della raccolta rifiuti, di dimensioni adeguate al numero delle unità immobiliari in progetto, accessibile al personale incaricato alla raccolta di rifiuti. Uguale previsione, dovrà essere effettuata in caso di

manutenzione straordinaria o ristrutturazione di edifici esistenti, salvo i casi di documentata impossibilità alla realizzazione.

Art. 27 – Cestini portarifiuti

Tali contenitori devono essere utilizzati per deporvi esclusivamente rifiuti prodotti dai cittadini che percorrono le strade (scontrini della spesa, carte di brioches o gelati, fazzoletti, pacchetti di sigarette, ecc..).

È vietato:

- ✓ introdurre nei cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili;
- ✓ danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affliggervi manifesti, targhette adesive e materiali di qualsiasi natura, salvo quanto espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è fatto l'obbligo di posizionare, nell'area di pertinenza, almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne, al bisogno la pulizia e lo svuotamento.

Art. 28 – Conduzione di animali

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni possibile cautela per evitare che sporchino il suolo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni. Sono tenuti, altresì, a raccogliere e chiudere tutte le deiezioni in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

Nei luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere tenuti al guinzaglio; cavalli, asini e animali da tiro devono essere muniti dei finimenti per la guida.

TITOLO IV – COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Art. 29 – Rispetto per l'ambiente che ci circonda

Con questo Regolamento si vuole dar vita ad un paese che sia innanzitutto animato da una forte cultura ambientale che garantisca il rispetto del nostro patrimonio naturale e culturale, essenziale al miglioramento della qualità della vita. Un patrimonio che può essere salvaguardato, difeso e potenziato se vi è un comune senso civico ed un'adeguata e giusta partecipazione dei cittadini verso la

valorizzazione delle aree pubbliche, ma anche di quelle private, che non può e non deve rappresentare solo un arredo per la città, ma una condizione straordinaria per migliorare la nostra condizione di vita.

La difesa dell'ambiente che ci circonda è elemento fondamentale perché si possa sviluppare un senso civico necessario affinché si possa vivere in un paese a misura d'uomo, ricco di relazioni culturali e di sviluppo individuale e collettivo. Il tema della qualità urbana pone un concetto importante: quello del decoro urbano e della cultura dello spazio pubblico e privato.

Al fine, dunque di preservare il decoro urbano del paese è d'obbligo:

- ✓ tenere pulite e conservare libere da materiali di scarto tutte le superfici di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i proprietari delle superfici sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre i proprietari di aree private sono tenuti a tenere lo spazio sempre pulito da materiali di scarto e da erbe infestanti;
- ✓ mantenere in condizioni di decoro, ossia di pulizia ed ordine, gli edifici e le relative aree di pertinenza a cura e spese della proprietà;
- ✓ al termine di ogni iniziativa pubblica, quali feste, sagre, manifestazioni varie su piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita, entro due ore dal termine della manifestazione;

è proibito:

- ✓ danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni, ecc, gli edifici pubblici e privati, monumenti in genere, panchine e qualsiasi altro manufatto od oggetto di arredo urbano; affiggere manifesti e qualunque e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori di spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani. Al soggetto, attore delle violazioni è comminata una sanzione amministrativa e la rimessa in ripristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d'arte in considerazione della qualità delle superfici e/o degli oggetti danneggiati;
- ✓ abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, ecc, o parti di essi, non solo nelle aree pubbliche, ma anche nella proprietà privata, al fine di preservare il decoro urbano ed evitare l'inquinamento dell'ambiente; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti; in caso di abbandono in aree private, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione in maniera coatta, addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni al proprietario;

- ✓ imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- ✓ conferire rifiuti inerti, ossia materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Tali materiali devono, obbligatoriamente essere smaltiti presso l'isola ecologica comunale e/o presso le discariche opportunamente attrezzate.

Art. 30 – Collaborazione dei cittadini

La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, comitati, istituzioni o imprese private), potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi, di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazioni, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina.

A tal fine, i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale.

Le richieste di "adozione", ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art. 31 – Norme transitorie

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'adeguamento alle norme del presente Regolamento. Tutti gli elementi di arredo, insegne, bacheche, corpi illuminanti ecc. abusivamente installati su suolo pubblico e/o sulle facciate degli edifici devono essere rimossi a cura del proprietario entro trenta giorni dal ricevimento di apposita ordinanza emessa dall'Amministrazione Comunale; in caso di inadempienza, la rimozione sarà effettuata in maniera coatta dall'Amministrazione Comunale, addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato.

Negli interventi di ristrutturazione, o manutenzione straordinaria delle facciate degli edifici direttamente prospicienti gli spazi pubblici È FATTO OBBLIGO DI ADEGUARSI al presente Regolamento.

Art. 32 – Abrogazioni e disposizioni

Sono abrogate le sole norme in vigore in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 33 – Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione, come disposto dallo Statuto Comunale.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F.to Pietro Di Mascolo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Massimina De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presenta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 16/04/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Massimina De Filippis

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Massimina De Filippis

SETTORE URBANISTICA

Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 21/03/2018

Il Responsabile Servizio

F.To Massimiliano Meschino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

Il Segretario Comunale

Dott.Ssa Massimina De Filippis